



**FEDERAZIONE ITALIANA CANOA KAYAK**  
**LA CORTE FEDERALE D'APPELLO**

**SENTENZA**

giudizio d'appello n. 1/2016

**La Corte Federale d'Appello**

nelle persone di

**Avv. Elisabetta Rampelli** – Presidente *relatore* – 

**Avv. Roberto Marineo** – Componente

**Avv. Umberto Pauro** – Componente

nel giudizio d'appello n. 1/2016 (P.F. n. 000001/FICK/2016) proposto dalla Sig.ra Silvana Gambuzza, nata a Noto (SR), il 17.10.1964, residente in Siracusa, Via Filisto n. 150, avverso la sentenza emessa dal Tribunale Federale in data 5.5.2016;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il reclamo;

viste le conclusioni scritte della Procura Federale che ha insistito per la conferma della sentenza di primo grado;


udita la Difesa della ricorrente che, riportandosi ai motivi del reclamo, ha concluso per l'accoglimento dello stesso;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Il presente procedimento nei confronti della Sig.ra Silvana Gambuzza, quale Presidente del Comitato Regionale FICK Sicilia, trae origine dalla denuncia inoltrata al Presidente Nazionale della FICK da parte del Dott. Giovanni Fiore, Delegato provinciale FICK di Palermo, già Presidente della Società Canottieri Trinacria, con note del 30.7.2015 e 21.9.2015.





violazione dell'art. 3, lett. a) di cui al Regolamento di Giustizia Sportiva ("violazione dei principi di lealtà e correttezza"), richiedeva alla Sig.ra Gambuzza di trasmettere le proprie deduzioni difensive.

Con memoria dell'1.2.2016, l'odierna incolpata provvedeva a costituirsi nel procedimento disciplinare in oggetto, presentando articolati scritti difensivi, contestando puntualmente gli addebiti che le erano stati mossi, chiedendo l'archiviazione del procedimento, ritenendo, *inter alia*, l'inidoneità degli elementi acquisiti a sostenere l'accusa in giudizio quanto meno per la estrema genericità della loro formulazione.

Con formale atto del 8.2.2016, richiamando *per relationem* il proprio "intendimento di procedere con il deferimento" del 15.1.2016, la Procura Federale deferiva la predetta innanzi al Tribunale Federale ritenendo che fosse sufficiente "anche un mero *fumus* in ordine alla commissione di un illecito disciplinare" per chiedere agli Organi di Giustizia Sportiva un approfondimento con conseguente apertura del vero e proprio giudizio disciplinare, e richiamando la relazione del dott. Brandaleone che aveva mosso alla sig.ra Gambuzza una serie di censure gravi e meritevoli di essere sottoposte al vaglio degli organi.

Incardinato, dunque, il procedimento, alla prima udienza del 31.3.2016, erano presenti il Procuratore Federale, Avv. Francesco Schippa, e l'incolpata personalmente, unitamente al proprio difensore, Avv. Girolamo Venturella; alla stessa udienza il Collegio rilevava la necessità di integrare l'istruttoria e, pertanto, con separata ordinanza fissava nuova udienza per il giorno 21.4.2016 per l'escussione dei testi.

Alla successiva udienza del 21.4.2016, alla presenza dell'incolpata e del proprio difensore, nessuno compariva per la Procura Federale che, a causa di legittimo impedimento professionale, concludeva per iscritto riportandosi all'incolpazione e rimettendosi alla giustizia in ordine alla decisione.

Alla medesima udienza venivano escussi i testi citati, Sigg.ri Maurizio Spina, Giuliana Arceri e il Dott. Carlo Brandaleone, incaricato dell'indagine; il Sig. Giuseppe Zichitella allegava un legittimo impedimento che gli impediva di



Il Dott. Fiore segnalava a carico della Sig.ra Gambuzza, una serie di irregolarità nella gestione del suo ruolo che andavano dal ritardo con cui avrebbe evaso le pratiche relative a due nuove richieste di affiliazioni, al mancato inoltro alle società sportive regionali della documentazione necessaria a richiedere il contributo regionale, alla irregolarità della riunione convocata per decidere il criterio di erogazione di detti contributi, alla mancata presentazione della richiesta di partecipazione ai giochi nazionali del CONI, ed altro.

A fronte della denuncia presentata dal Dott. Fiore, il Consiglio Federale FICK, con propria delibera del 2.10.2015 e successiva comunicazione del 13.10.2015, incaricava il Dott. Brandaleone dell'indagine ispettiva circa la fondatezza della denuncia presentata dal Dott. Fiore.

Ricevuta la relazione dell'incaricato, in data 15.1.2016 la Procura Federale comunicava alla Sig.ra Gambuzza, mediante lettera raccomandata, l'apertura delle indagini a suo carico, contestandole tutta una serie di condotte di presunta *mala gestio*, così sintetizzate: "convocazione dei Consigli Regionali in violazione delle norme Federali; mancata pubblicazione sul sito della Federazione Nazionale delle delibere adottate dal Consiglio,; totale assenza di visibilità dei risultati conseguiti attraverso la diffusione delle news; tendenza ad accentrare la gestione del Comitato Regionale scavalcando le deleghe in precedenza attribuite ai Consiglieri; difficoltà di comunicazione dei Consiglieri con il Presidente Regionale; mancata predisposizione dei periodici rendiconti; scarsa trasparenza nella gestione delle risorse finanziarie del Comitato; mancanza di programmazione delle attività sportive in particolare nel settore allievi e cadetti; mancata collaborazione con il CONI Sicilia finalizzata a promuovere eventi di interessi regionale e nazionale; mancata comunicazione alle Società delle scadenze delle Leggi Regionali in materia di contributi alle società sportive; insufficiente operatività nell'esame delle pratiche di affiliazione; trascuratezza nella gestione e manutenzione dell'invaso Nicoletti".

Ritenendo tali condotte genericamente sussumibili nell'ambito della



comparire.

All'esito dell'istruttoria, l'incolpata formulava richiesta di termine per il deposito di una memoria difensiva, e il Tribunale riservava la propria decisione concedendo termine per la presentazione di memorie sino al 27.4.2016.

In data 26.4.2016 la difesa dell'incolpata depositava una propria memoria, evidenziando come dall'espletata istruttoria non fosse emerso alcun riscontro alle ipotizzate violazioni disciplinari contestate alla Sig.ra Gambuzza, e richiamava, nel merito, il contenuto della memoria deposita in data 1.2.2016 innanzi alla Procura Federale.

A scioglimento della riserva, con sentenza del 5.5.2016 il Tribunale Federale, in composizione collegiale, dichiarava la Sig.ra Silvana Gambuzza disciplinarmente responsabile, ai sensi dell'art. 3, lett. a), del Regolamento di Giustizia, limitatamente alla contestazione relativa alla mancata evasione della richiesta di affiliazione dell'associazione Circolo Canottieri Roggero di Lauria di Palermo e, per l'effetto, applicava alla stessa la sanzione della sospensione dalle proprie funzioni per mesi due ex art. 5, comma I, lett. d) del predetto regolamento, decorrenti dal 9.5.2016 al 7.7.2016; per il resto, il Tribunale giudicava le condotte oggetto di incolpazione prive di rilevanza disciplinare, ancorché difformi dai canoni di diligenza amministrativa.

Avverso la decisione di primo grado, la difesa della Sig.ra Gambuzza interponeva tempestivo reclamo, articolando distinti (n. 12) motivi di gravame, ed in particolare insistendo nel fatto che l'asserita unica omissione astrattamente ritenuta sussistente dal Tribunale, ovvero lo sfioramento del termine di cui all'art. 8, comma VI, del Regolamento Organico FICK in relazione all'affiliazione del Circolo Ruggero di Lauria, risultasse disciplinarmente irrilevante, in quanto violazione non assistita da alcuna norma sanzionatoria di carattere positivo.

Nondimeno, la Difesa formulava ulteriori motivi di gravame, che per semplicità di trattazione, possono essere brevemente essere sintetizzati nei seguenti termini:



- sul punto della responsabilità: nullità/illegittimità/incongruità della sentenza di primo grado per lesione del diritto al contraddittorio, rilevante anche in relazione ai principi costituzionali di cui all'art. 24, 25 e 111 Cost. (in relazione al fatto che la condotta posta alla base della pronuncia di condanna, da un lato non avrebbe trovato un'effettiva previa contestazione a livello di deferimento disciplinare, e dall'altro non sarebbe neppure emersa a livello di argomento di prova durante l'istruttoria di primo grado), malgoverno dei poteri istruttori ufficiosi del Tribunale Federale, incongruità della valutazione delle emergenze istruttorie, mancata valutazione della tesi difensiva; correlativamente, la gravata sentenza, in ordine ad ogni singola contestazione prospettata, veniva altresì censurata per omissione/insufficienza e contraddittorietà della motivazione;
- sul punto della sanzione: nullità/illegittimità della sentenza di primo grado per violazione del principio di proporzionalità, mancata valutazione di eventuali circostanze attenuanti.

Il procedimento veniva assegnato a questo Collegio e il Presidente fissava la data di udienza di trattazione e discussione per il giorno 21.6.2016, disponendo e informando le parti dei rispettivi diritti.

All'udienza del 21.6.2016 la Sig.ra Gambuzza compariva personalmente.

Viceversa nessuno presenziava per la Procura Federale che, però, depositava una nota con la quale insisteva per la conferma della sentenza di primo grado.

L'appello veniva discusso dalla Difesa dell'incolpata che concludeva come in epigrafe.

Veniva sentita la Sig.ra Gambuzza la quale, interrogata sui fatti di cui al procedimento, sosteneva l'anomalia originaria della richiesta di affiliazione del Circolo Roggero di Lauria (in quanto preceduta da una relazione redatta dallo stesso denunciante), evidenziava che tale circolo non le risultava svolgesse attività di canoa, bensì di canottaggio, e che ogni decisione del Comitato Regionale FICK Sicilia era sempre stata adottata collegialmente. La predetta sosteneva la bontà e buona fede del proprio operato.



La Commissione d'Appello Federale decideva come da dispositivo letto in udienza.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

La sentenza del Tribunale Federale dev'essere riformata come in dispositivo. Quanto alla ricostruzione degli addebiti mossi dalla Procura Federale, il Collegio rimanda alla sentenza di primo grado che ha compiutamente rievocato la vicenda e analizzato il materiale probatorio raccolto, dando conto della sussistenza di una condotta della ricorrente nel complesso censurabile unicamente riguardo a un generale canone di diligenza amministrativa, e in ordine a un unico episodio rispetto alle molteplici censure mosse con l'incolpazione.

In effetti, il Giudice di *prime cure* ha correttamente rilevato come le irregolarità contestate all'odierna incolpata, vuoi per la particolare tenuità delle condotte sottese, vuoi per la effettiva difficoltà di ravvisare nelle stesse una concreta violazione della norma disciplinare, non potessero trovare alcuna censura nell'ambito del procedimento disciplinare; e ciò ad eccezione di un unico episodio, ovvero l'ipotizzata inerzia della Sig.ra Gambuzza in ordine alla richiesta di affiliazione dell'associazione Circolo Canottieri Roggero di Lauria di Palermo, che, secondo il Tribunale, integrava una violazione dei principi di lealtà e correttezza rilevante ex art. 3, lett. a) del Regolamento di Giustizia Federale.

E' bene precisare che questo Collegio è chiamato a decidere solamente sul punto relativo alla contestazione della presunta inerzia serbata dalla ricorrente in ordine alla richiesta di affiliazione dell'associazione Circolo Canottieri Roggero di Lauria di Palermo. E ciò in quanto, ai sensi dell'art. 53 del Regolamento di Giustizia Sportiva, con il reclamo la controversia è devoluta al collegio "nei limiti e delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse", e la Procura Federale, ricevuto il reclamo della sig.ra Gambuzza, non ha a sua volta impugnato la decisione di primo



grado nella parte in cui ha escluso la rilevanza disciplinare di tutti gli altri addebiti mossi all'incolpata, ragion per cui sul punto la sentenza è passata in giudicato.

In ordine all'unico punto rimasto *sub iudice*, questo Collegio, tuttavia, diversamente da quanto statuito dal Tribunale Federale, ritiene che neppure tale condotta omissiva possa assumere rilievo disciplinare.

Dagli atti del procedimento è emerso che la richiesta di affiliazione presentata dal Circolo Canottieri Roggero di Lauria di Palermo era pervenuta in data 22.3.2015 al Comitato Regionale FICK Palermo, all'epoca presieduto dall'odierna incolpata e che, di fatto, non è mai stata concretamente evasa. All'odierna udienza l'incolpata, sollecitata a chiarire le ragioni connesse all'omessa trasmissione della documentazione relativa alla pratica di affiliazione *de qua* nei termini di cui all'art. 8, comma VI, del Regolamento Organico FICK, ha offerto il proprio contributo cognitivo; in tale contesto, la stessa, manifestando perplessità sul fatto che la richiesta di affiliazione del circolo fosse stata insolitamente preceduta da una relazione del dott. Fiore, ha riferito di aver ritenuto indispensabile, prima di procedere alla sua valutazione, effettuare un sopralluogo collegiale presso la sede sociale del circolo, onde vagliare la sussistenza dei requisiti, poiché le risultava che quel circolo svolgesse solo attività di Canottaggio. La Sig.ra Gambuzza ha, poi, confermato che il sopralluogo non era stato eseguito, ed ha precisato che, in ogni caso, non le era mai pervenuto alcun sollecito circa la tardiva trasmissione della documentazione, né da parte del circolo medesimo, né da parte di taluno dei membri del Comitato Regionale.

Ciò detto, per quanto attiene al presente giudizio disciplinare, a prescindere dalla natura colposa o dolosa del mancato inoltro della documentazione alla Segreteria Federale, si tratta di stabilire se lo sfioramento del termine di 40 giorni di cui all'art. 8, comma VI, del Regolamento Organico FICK, possa integrare una violazione dei principi di lealtà e correttezza di cui all'art. 3, lett. a) del Regolamento di Giustizia, così come ritenuto dal Giudice di prime cure.



La risposta dev'essere negativa, e ciò sulla scorta di almeno due fondamentali considerazioni.

In primo luogo, va rilevato come il termine di 40 giorni per la trasmissione della documentazione utile alla valutazione della richiesta di affiliazione integri un termine meramente ordinatorio, non essendovi alcuna norma di legge o regolamentare che attribuisca allo stesso natura perentoria; in assenza di una siffatta norma, come peraltro avviene in tutti i rami del diritto, non si può prendere alcuna decadenza dal correlato potere processuale e, correlativamente, la possibilità di censurare, nei termini di omissione di un atto dovuto (eventualmente rilevante anche a livello disciplinare), la presentazione della documentazione oltre il suddetto termine.

Secondariamente, alla luce di quanto esposto, in assenza di una norma che lo qualifichi espressamente come illecito disciplinare, l'eventuale "sforamento del termine" non può affatto essere ritenuto *de plano* censurabile nei termini della violazione del generico dovere di "lealtà e correttezza" di cui all'art. 3, lett. a) del Regolamento di Giustizia.

Diversamente, laddove si intendesse sanzionare disciplinarmente una condotta per la quale non è stato previamente previsto un determinato illecito disciplinare, il rischio cui si potrebbe pervenire sarebbe quello di vedere travolto il principio di tassatività della disposizione disciplinare, quale evidente corollario del principio di legalità, di fatto ricavabile anche dall'art. 25 Cost.; principio, peraltro, validamente applicabile al procedimento disciplinare in quanto genericamente ispirato ai canoni di tassatività, necessaria offensività, personalità e proporzionalità.

In ultima analisi, come correttamente rilevato dal Tribunale Federale, in relazione a tutte le irregolarità gestionali descritte dalla Procura Federale, non può che formularsi una censura nei soli termini di un generale, ancorchè apprezzabile, *deficit* di diligenza, intesa come concreta applicazione di sforzo adeguato al fine presupposto.





L'esclusione di qualsivoglia rilievo disciplinare rende superfluo affrontare i temi esposti dalla Difesa negli ulteriori motivi di reclamo, i quali devono comunque ritenersi assorbiti.

Ne consegue la relativa declaratoria.


Spese compensate.

P.Q.M.

In riforma della sentenza emessa il 5 maggio 2016 dal Tribunale Federale nel procedimento R.G. n. 1/2016, revoca la sanzione comminata a Silvana Gambuzza, consistente nella sospensione di mesi 2 (due). Termine per il deposito delle motivazioni giorni 10 (dieci). Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2016

La Corte Federale d'Appello

  
**Avv. Elisabetta Rampelli** – Presidente relatore

  
**Avv. Roberto Marineo** – Componente

  
**Avv. Umberto Pauro** – Componente